



COMUNE DI SAN MARCELLO PITEGLIO

Provincia di Pistoia

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 4 del 13-02-2026

OGGETTO:	CARNEVALE 2026 – MISURE DI SALVAGUARDIA DELLA INCOLUMITA' PUBBLICA – DIVIETO DI DETENZIONE, VENDITA ED UTILIZZO DI OGGETTI E MATERIALI PERICOLOSI PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'
-----------------	--

IL SINDACO

PREMESSO che la manifestazione del Carnevale Montagna edizione 2026, organizzata dal Comitato Parrocchiale per le Feste, quale organo effettivo della Istituzione Parrocchiale di San Marcello è stata organizzata per questa edizione il giorno 15 febbraio 2026;

VISTI gli esiti dell'Incontro di coordinamento, da me convocato alla presenza degli organizzatori e delle forze dell'ordine, ai fini dell'individuazione delle modalità organizzative e procedurali per la realizzazione del Carnevale della Montagna edizione 2026;

RICHIAMATA specificatamente, tra i predetti esiti, l'esigenza, per motivi di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, di non consentire la vendita, la detenzione e l'utilizzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di oggetti e materiali che possano risultare pericolosi per la pubblica incolumità, quali ad esempio bombolette spray, manganelli, fiamme libere, petardi, giochi pirici, e altri simili o assimilabili, consentendo esclusivamente la vendita e l'utilizzo di coriandoli, stelle filanti confezionati a norma di legge;

RITENUTO inoltre di non consentire la somministrazione e la vendita in bottiglie di vetro, consentendo la vendita di bevande previo utilizzo di vettovaglie in carta e plastica a norma di legge;

RILEVATO il rischio oggettivo per la pubblica incolumità, soprattutto in previsione dell'ingente flusso di partecipanti, cittadini, turisti e visitatori e nell'ottica di consentire una tranquilla e sicura fruizione degli spazi urbani e delle aree pubbliche;

RAVVISATA la propria competenza e ritenuto, per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente a salvaguardia della tranquillità e a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, in relazione a:

- divieto di utilizzo e/o detenzione, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di oggetti e materiali che possano risultare pericolosi per la pubblica incolumità, quali ad esempio bombolette spray (eccetto quelle di stelle filanti), manganelli, petardi, giochi pirici, e altri simili o assimilabili;
- consentire la sola vendita di coriandoli e stelle filanti confezionati, a norma di legge;
- il divieto di somministrare e/o vendere per asporto, bevande contenute bottiglie di vetro;

VISTO l'articolo 7-bis Sanzioni Amministrative del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

In occasione dello svolgimento del Carnevale della Montagna edizione 2026, che si terrà nel centro storico cittadino domenica 15 febbraio 2026:

- 1) il divieto assoluto di vendita e di utilizzo, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, di oggetti e materiali che possano risultare pericolosi per la pubblica incolumità, quali ad esempio bombolette spray (ad esclusione di quelle di stelle filanti), manganelli, fiamme libere, petardi, giochi pirici, e altri simili o assimilabili;
- 2) è consentita la sola vendita di coriandoli e stelle filanti confezionati, a norma di legge;
- 3) il divieto di somministrare e/o vendere per asporto, bevande contenute bottiglie di vetro;

Sono esclusi da tale divieto il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa;

DISPONE

- 1) che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e che venga trasmessa:
 - alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa;
 - alla compagnia Carabinieri di San Marcello;
 - alla Polizia Stradale di San Marcello;
 - al comando provinciale dei VV.FF. di Pistoia
 - all'Ufficio Commercio;
 - al Prefetto di Pistoia;
 - al Questore di Pistoia;
 - al Comitato Parrocchiale Per le Feste;
- 2) la massima diffusione mediante l'uso dei social media dell'amministrazione

La presente Ordinanza ha efficacia dalle ore 06:00 di domenica 15 febbraio

alle ore 00:01 di lunedì 16 febbraio 2026 all'interno del abitato di San Marcello Pistoiese.

Il Sindaco
Luca Marmo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 07/03/2005 n.82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di San Marcello Piteglio ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.